



SENT. 95/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DISTAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 58618 del registro di segreteria, proposto da xx, c.f. xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Lanatà (pec: francescolanata@ordineavvocatiroma.org) e Rosamaria Berloco (pec: rosamariaberloco@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ernesto Monaci n. 13, presso lo studio Legal Team;

- appellante -

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.

giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.

patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.

carcavallo@postacert.inps.gov.it) e Sebastiano Caruso (pec:

avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato come da mandato in atti;

- appellato -

avverso e per la riforma

della sentenza n. 13/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Veneto;

Visto l'atto d'appello;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024; data per letta, con il

consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;

udito l'avv. Giuseppina Giannico per l'appellato INPS, la causa è

passata in decisione.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la Regione Veneto, il Sig. xx, ex militare e con

un'anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 16 anni, 6 mesi e 19

giorni, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare il diritto di

esso ricorrente al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico in

applicazione del coefficiente previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n.

1092/1973 a decorrere dalla data del suo collocamento in quiescenza,

con la conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento

delle differenze di rateo non percepite, maggiorate degli interessi legali

e della rivalutazione monetaria.

Con note difensive depositate in prossimità dell'udienza di discussione della causa, parte ricorrente chiedeva al giudice di applicare, sulla quota di anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, il coefficiente di calcolo individuato dalla decisione delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.

Con sentenza n. 13 del 2021, depositata in data 26 gennaio 2021, il giudice di prime cure rigettava l'originario ricorso. Dichiarava inoltre l'inammissibilità della domanda, formulata dal ricorrente in corso di giudizio, volta al riconoscimento del diritto a vedersi applicato, sulla quota di anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, il coefficiente di calcolo del 2,44%, stabilito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la succitata sentenza n. 1/2021/QM. Tale ultima decisione veniva motivata con l'assenza della previa domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 153, co.1 lett. b) c.g.c..

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il sig. xx deducendo, come motivi di diritto, la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 1, co. 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 153 c.g.c.. Vizio di omessa pronuncia. Insufficiente e contraddittoria motivazione. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Parte appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile l'art. 54 d.P.R. 1092/1973, e quindi l'aliquota del 44% ivi prevista, nei confronti del militare cessato dal servizio con più di venti anni di contributi, senza pronunciarsi sulla

erroneità del calcolo effettuato dall'INPS (che aveva erroneamente applicato l'aliquota di cui all'art. 44 dello stesso decreto) e senza individuare il coefficiente effettivamente applicabile ai fini della determinazione della quota retributiva del trattamento di quiescenza prevista dalla disciplina delle pensioni del personale militare di cui al capo II del d.P.R. 1092/1973.

La sentenza di primo grado sarebbe altresì errata nella parte in cui ha rigettato anche la domanda, formulata in via subordinata ed in corso di causa, di fare applicazione del coefficiente annuale del 2,44% di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 1/2021/QM.

Parte appellante formula, quindi, le seguenti conclusioni:

- accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto del Sig. xx alla rideterminazione e ricalcolo del proprio trattamento di quiescenza in applicazione del coefficiente previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 29 dicembre 1973, n. 1092, a decorrere dalla data del suo collocamento in quiescenza, nonché al pagamento delle differenze di rateo non percepite dal momento dalla liquidazione della pensione, ivi compresi gli interessi legali maturati e maturandi sui ratei arretrati, oltre alla rivalutazione monetaria;

- di conseguenza accertare e dichiarare che il suddetto ricalcolo sia effettuato in applicazione dell'aliquota del 44% prevista dall'art. 54 d.P.R. 1092/1973 sin dal 15esimo anno di anzianità contributiva, ovvero della diversa aliquota annuale del 2,44% individuata dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 1/2021, nonché

al pagamento delle differenze di rateo non percepite dal momento dalla liquidazione della pensione, ivi compresi gli interessi legali maturati e maturandi sui ratei arretrati, oltre alla rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L'INPS, ritualmente costituitosi nel presente grado di giudizio, contesta la fondatezza dei motivi di gravame e difende la decisione impugnata, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1/2021, secondo il quale «la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 [...]», principio al quale si è attenuta l'unanime giurisprudenza delle Sezioni Centrali di appello.

Secondo l'Istituto appellato, è altresì infondata la censura con cui il sig. xx impugna il capo di sentenza con il quale la Sezione territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda volta all'applicazione della aliquota del 2,44%, ciò in quanto è incontestato nel caso di specie che l'odierno appellante non abbia mai richiesto in sede amministrativa l'applicazione del coefficiente di rendimento rivendicato in giudizio.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2023, il Collegio, rilevata l'assenza del difensore di parte appellante, disponeva, ex art. 196 c.g.c., il rinvio della causa all'udienza del 17 gennaio 2024, onerando la

Segreteria di dare comunicazione del rinvio alla parte appellante e con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, anche d'ufficio.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, assente il difensore dell'appellante, il difensore dell'INPS si riporta alla memoria in atti. La causa passa in decisione.

DIRITTO

Pregiudizialmente, il Collegio dà atto del verificarsi della situazione prevista dall'art. 196 cod. giust. cont., a mente del quale "Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

È, infatti, acclarata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza odierna ed a quella del 17 maggio 2023, con rinvio ritualmente comunicato alla parte assente dalla Segreteria della Sezione, con PEC del 16 giugno 2023.

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., con compensazione delle spese ex art. 31 c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,

	7	
	definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello in	
	epigrafe ai sensi dell'art. 196 cod. giust. cont..	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Di Stazio Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria 08/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 08/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 08.03.2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente